



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**LICEO DI STATO CARLO RINALDINI**

Liceo Classico - Musicale - Scienze Umane - Economico Sociale



## **REGOLAMENTO PASSAGGIO INDIRIZZO DI STUDIO**

Il Liceo di Stato *Carlo Rinaldini* accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole nel rispetto della normativa vigente e delle scelte educative espresse dalle famiglie.

Come noto, l'accesso al sistema di istruzione pubblica avviene con l'atto di iscrizione, operazione disciplinata annualmente dal MIUR attraverso un'apposita circolare che ne detta tempi e procedure. Titolari dell'operazione di iscrizione sono i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori. È posta, quindi, senza possibilità di dubbio, la esclusiva competenza – e responsabilità – in capo ai genitori nell'operazione di scelta della scuola preferita per il percorso di istruzione.

La normativa sull'innalzamento dell'obbligo di istruzione (L. 9/99 e relativo Regolamento applicativo D.M. 323/99) recepisce la complessità dell'orientamento e ne articola l'attuazione in termini non solo di "aiuto a scegliere", nel passaggio dalla scuola di base a quella superiore, ma anche di "aiuto a modificare la scelta" all'interno dello stesso sistema dell'istruzione (ri-orientamento) attraverso i passaggi tra vari indirizzi anche di diverso ordine di studi.

Il Trasferimento di iscrizione è disciplinato dal punto 8 della C.M. n. 22 del 21.12.2015:

*Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione. Nel richiamare l'attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l'attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell'Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.*

Qui si noti che la facoltà di rivedere la decisione intrapresa è ammessa nei primi mesi dell'anno scolastico, senza, però, che possano facilmente determinarsi in concreto quali siano questi primi mesi (comunque, plurale, perciò con possibile estensione al termine del primo trimestre o quadrimestre).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**LICEO DI STATO CARLO RINALDINI**  
*Liceo Classico - Musicale - Scienze Umane - Economico Sociale*



## STUDENTI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA

I genitori di studenti minori, iscritti e frequentanti classi del **primo anno**, possono richiedere, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico, **da intendersi inderogabilmente "sino al termine del primo trimestre o quadrimestre"**, il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei propri figli.

L'istituzione scolastica, dopo attenta valutazione delle singole situazioni ed in relazione ai vigenti orientamenti giurisprudenziali, concederà il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore.

Nel caso la richiesta di passaggio di indirizzo in ingresso sia effettuata dopo il termine del primo trimestre o quadrimestre, il passaggio stesso sarà possibile solo al termine dell'anno scolastico. In questo caso il Liceo Carlo Rinaldini prevede l'accertamento delle conoscenze disciplinari, su materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza, mediante l'effettuazione di esami integrativi che si dovranno svolgere prima dell'inizio delle lezioni.

Il termine per la presentazione della domanda per l'accesso alla classe seconda è il 30 giugno.

## STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Non sono ammessi passaggi ad altro indirizzo di studi in corso d'anno per le classi successive alla prima. Per l'eventuale passaggio, dunque, si dovrà attendere la conclusione dell'anno scolastico.

Gli studenti ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale ad una classe superiore alla prima potranno infatti sostenere esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo attraverso prove scritte e orali su "materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato".

La sessione degli esami integrativi si svolge nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal dirigente scolastico e pubblicato sul sito WEB dell'Istituto.

Per questo tipo di passaggi si differenziano tre possibili situazioni:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**LICEO DI STATO CARLO RINALDINI**

*Liceo Classico - Musicale - Scienze Umane - Economico Sociale*



1. Nel caso in cui venga promosso, lo studente può chiedere di sostenere, prima dell'inizio delle lezioni, esami integrativi per essere inserito in altro indirizzo nella classe successiva a quella già frequentata.
2. Nel caso in cui non venga promosso alla classe successiva, lo studente può richiedere l'ammissione ad altro indirizzo alla classe corrispondente a quella già frequentata. Anche in questo caso è necessario sostenere esami integrativi prima dell'inizio delle lezioni.
3. Nel caso di giudizio sospeso, lo studente è tenuto a svolgere le verifiche per il recupero nella scuola di provenienza entro il 31 agosto e, successivamente, sostenere gli esami integrativi nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni.

Si può richiedere il nulla-osta alla scuola di provenienza solo dopo aver superato gli esami integrativi.

## ESAMI DI IDONEITÀ

Gli esami di idoneità sono comunemente definiti "esami verticali" in quanto consentono il recupero di uno o più anni scolastici.

Lo studente che si ritiri entro il **15 marzo** dell'anno scolastico in base all'art. 192 del Testo Unico (1994), può sostenere esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere ad una classe successiva a quella frequentata.

Gli esami di idoneità sono devono svolgersi nella scuola di destinazione prima dell'inizio delle lezioni su tutte le materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta.

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione agli esami di idoneità è il 30 giugno. È tuttavia consigliabile prendere contatti in corso d'anno, per acquisire le informazioni necessarie e dar modo alla scuola di organizzarsi.

## CANDIDATI INTERNI

Possono partecipare agli esami di idoneità gli alunni interni che intendono ottenere l'ammissione alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**LICEO DI STATO CARLO RINALDINI**  
*Liceo Classico - Musicale - Scienze Umane - Economico Sociale*



## CANDIDATI ESTERNI

I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso l'intervallo prescritto dalla legge, agli esami di idoneità negli istituti secondari superiori di ogni tipo o indirizzo.

L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il normale corso degli studi al fine di essere ammessi alla classe richiesta (intervallo prescritto). In altri termini, un candidato che abbia conseguito il Diploma di Licenza Media nell'anno scolastico 2013/14 potrà sostenere nell'anno scolastico 2014/15 l'idoneità alla classe II, nell'anno scolastico 2015/16 l'idoneità alla classe III, nell'anno scolastico 2016/17 l'idoneità alla classe IV e nell'anno scolastico 2017/18 l'idoneità alla classe V.

Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994.

I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti a quella per la quale richiedono l'ammissione.

## NORME PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 200 ore nei licei, nell'arco del triennio. Essa è diventata, così, parte integrante dei curricula scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.

Come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR in data 8 ottobre 2015, le attività di alternanza scuola lavoro possono prevedere una pluralità di esperienze, che possono



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**LICEO DI STATO CARLO RINALDINI**

*Liceo Classico - Musicale - Scienze Umane - Economico Sociale*



essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

Ciò premesso, il Liceo Carlo Rinaldini, destinatario di domande di ammissione al terzo, quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, richiede ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/1994 e O.M. 91/2001 e seguenti), di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.

La documentazione delle attività svolte dovrà essere trasmessa dalle scuole di provenienza al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

R.D. 04 maggio 1925, n. 653;

D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;

D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi);

Legge 10.02.2000 n. 30;

O.M. 90/01, art. 21, 23, 24;

Legge 28.03.2003 n. 53;

D.Lgs. n. 226/2005;

Linee Guida relative all'obbligo di istruzione - D.M. 22.08.2007;

DD.PP.RR. istitutivi 86/87/88 del 2010;

D.M. 07.10.2010 n. 211;

Nota MIUR 24.02.2011 n. 1275;

C.M. n. 22 del 21.12.2015;

C.M. annuale per l'iscrizione degli studenti.

Legge 107/15 (Norme riguardanti l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro).